

n.b. nota breve

N. 184 - settembre 2017

Atto Senato n. 2837 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo 1 riformula le disposizioni normative di "principio" che sono già previste dalla legislazione vigente per le agenzie fiscali, apportando alcune innovazioni. Innanzitutto, si dichiara l'obiettivo di una maggiore autonomia e l'efficienza delle medesime, al fine dichiarato di assicurare l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, prevedendosi che ciò dovrà avvenire anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti.

La nuova formulazione raccorda esplicitamente i citati obiettivi, con i fini di cui agli articoli 311 e 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'articolo 81, primo comma, della Costituzione.

Sul richiamo all'articolo 311 del TFUE, va evidenziato che la norma raccorda esplicitamente la nuova veste organizzativa delle agenzie fiscali contenuta nel ddl, nel quadro degli strumenti necessari all'Unione europea per conseguire i suoi obiettivi e le sue politiche funzionalizzandone il ruolo anche alla disciplina di bilancio dell'Unione europea, dal momento che il Trattato prevede che il suo bilancio sia finanziato integralmente tramite risorse "proprie".

Per contro, il richiamo all'articolo 325 del TFUE, funzionalizza la riforma in esame con la previsione dell'obbligo già previsto per i paesi dell'Unione europea di combattere le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante l'adozione da parte degli Stati membri delle misure dissuasive idonee a permettere una protezione efficace degli interessi finanziari dell'Unione.

Poi, in relazione all'esplicito raccordo ivi previsto dalla norma con l'articolo 81, comma 1, della Costituzione, va sottolineato il particolare valore che ivi si ascrive all'operatività e all'efficienza dello strumento delle agenzie fiscali, raccordandone la funzionalità con il vincolo posto allo Stato, di assicurare comunque l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, sia pure tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Quanto, infine, all'esplicito richiamo della nuova norma di principio agli obiettivi di efficienza e all'autonomia statutaria e regolamentare delle agenzie, si rammenta che il vigente articolo 62 (Principi generali), della Sezione II, del Titolo V, Capo II, del decreto legislativo n. 300/1999, ai commi 1-3, oltre a prevedere già che alle agenzie fiscali è riconosciuta personali-

tà giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria - e che le stesse agenzie sono tenute ad agire nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza - prevede altresì che esse debbano operare nei propri compiti con criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo 2, al comma 1, alle lettere *a*)-*i*), apporta svariate integrazioni e modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo innova diverse norme vigenti del predetto decreto legislativo n. 300/1999, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo modello di configurazione delle agenzie fiscali, in termini maggiormente aderenti all'obiettivo di assicurarne la funzionalità in un'ottica di maggiore tutela degli interessi erariali, anche comunitari.

<u>Alla lettera a)</u>, si prevede che all'articolo 8 (*Ordinamento*), al comma 1, laddove oggi si qualificano le agenzie fiscali come strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, viene aggiunto, in fine, un periodo in cui si stabilisce che le stesse agenzie svolgono attività a carattere tecnico operativo di interesse e rilevanza per l'Unione europea, ed operano anche quali organi tecnici dell'Unione europea per le materie di rispettiva competenza.

La novella provvede ad integrare la norma già vigente, stabilendo espressamente che le agenzie fiscali debbano d'ora innanzi considerarsi quali organi tecnici dell'Unione europea nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza. Sul punto va tuttavia evidenziato che già ad oggi il comma 4 dell'articolo 2 (Funzioni istituzionali) dello Statuto dell'agenzia delle entrate, nel testo in vigore dal 16 marzo 2017, prevede che l'agenzia stessa presti la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, anche alle istituzioni dell'Unione europea, e svolga i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Alla lettera b), ai numeri 1)-2) si apportano alcune modifiche all'articolo 10 (Agenzie fiscali), laddove al comma 1, in cui viene stabilito che le agenzie fiscali sono disciplinate in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del decreto legislativo n. 300/1999, e che alla loro istituzione, si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti (n.1), ivi si aggiunge, infine, un periodo in cui si evidenzia che, a ragione delle funzioni attualmente spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e degli articoli 311 e 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di risorse proprie dell'Unione europea che devono essere assicurate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 del TFUE, alle agenzie fiscali, quali enti pubblici strumentali dello stesso Ministero, sono pertanto riconosciuti livelli "rafforzati" di autonomia, uniformandosi alla prassi internazionale.

Va parimenti rammentato che lo statuto vigente dell'agenzia delle entrate già a legislazione vigente prevede all'articolo 1, comma 3, che l'attività dell'agenzia è regolata, oltre che dal decreto istitutivo n. 300/1999, dalle norme dello statuto presente e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia. Tale profilo, in particolare, riveste importanza sul piano della organizzazione degli uffici (articolo 13 dello Statuto), ma anche riguardo alle procedure contabili e finanziarie, essendo le agenzie fiscali già ad oggi dotate di piena autonomia contabile e di bilancio rispetto alla vigente disciplina di contabilità generale dello Stato.

Alla lettera c), nn.1)-4) all'articolo 59 (*Rapporti con le agenzie fiscali*), *in primis* al comma 2, lettera a), laddove è stabilito che il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulino una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, la norma ivi prevista viene integrata, prevedendosi che tale determinazione debba comprendere l'indicazione degli specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari oltre che del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti (n. 1).

Quindi, al comma 3 del medesimo articolo, laddove sono dettagliatamente elencati i contenuti obbligatori della convenzione, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera c-bis), in cui si prevede che la convenzione debba contenere anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi "operativi" e la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale (n.2).

Inoltre, con le modifiche al n. 3), al medesimo articolo, dopo il comma 3 sono inseriti i commi 3-bis e 3-ter, laddove si stabilisce, rispettivamente, che per la misurazione degli obiettivi di servizio di cui al comma 2, le convenzioni debbano altresì definire, per ciascuna agenzia fiscale: a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività; b)indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale e che gli indicatori sono definiti in base specifici criteri generali: nel rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria (lett. a) e nella preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, nonché a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio (lett. b), oltre ad assicurare la tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali (lett. c).

Quanto alle modifiche previste al n.4), al comma 4, relativamente al calcolo degli oneri di gestione delle agenzie fiscali, si prevede che nella convenzione siano stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su un apposito capitolo del bilancio dello Stato per ciascuna agenzia, gli importi che vengono ad esse trasferiti. Ciò detto, non avvenendo più su tre capitoli per ciascuna agenzia (4.1), quindi, alla lettera c) del comma, laddove è oggi previsto che la quota "incentivante" connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione, sia graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito, si stabilisce che ciò debba avvenire considerando sia i miglioramenti derivanti dal recupero di gettito nella

lotta all'evasione che dal migliorato adempimento spontaneo agli obblighi tributari da parte dei contribuenti (4.2).

Sulle modifiche riportate alla lettera c), considerando che già ad oggi le convenzioni triennali disciplinano la gamma dei servizi espletati dalle agenzie e gli obiettivi ad essa assegnati, va evidenziato che il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali, ivi stabilendosi gli obiettivi e le strategie, nonché le risorse (articolo 59, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 300/1999).

Le indicazioni contenute nella convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze costituiscono la cornice entro cui trovano attuazione le scelte strategiche e gestionali del Direttore (articolo 6, lettere b)-e) dello Statuto dell'agenzia delle entrate) anche in materia di politiche del personale, fornendo il quadro di riferimento degli atti di programmazione generale la cui attuazione è delegata ai dirigenti dell'agenzia (articolo 11). Ad oggi, l'articolo 16, comma 2, dello Statuto dell'agenzia delle entrate prevede che preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee di pianificazione aziendale sono preventivamente sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto.

La norma in esame, in particolare, provvede poi alla nuova definizione degli obiettivi di servizio ad oggi solo genericamente previsti dall'articolo 59, comma 2, lettera a), stabilendo che tale determinazione debba comprendere gli specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento "spontaneo" degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti.

Di particolare portata innovativa la modifica al comma 3, lettera c) dell'articolo 59, laddove è stabilito che d'ora innanzi la convenzione debba indicare anche la mappa dei rischi operativi per ciascuna agenzia al fine di definirne preliminarmente i casi di non conformità agli obiettivi di servizio assegnati, qualora ciò non dipenda dall'efficienza ed efficacia dei moduli predisposti dall'agenzia.

L'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter consente una maggiore specificazione di quanto già stabilito al comma 2, lettera e), e 4, lettera c) ai fini del riconoscimento della quota di risorse incentivanti connessa a specifici obiettivi di servizio assegnati.

Alla lettera d), si provvede alla modifica dell'articolo 60 (Controlli sulle agenzie fiscali), laddove, al comma 2, terzo periodo, in cui si prevede che le deliberazioni del comitato di gestione delle agenzie, si intendano approvate ove nei 30 giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento, ovvero, non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; in tale ultima ipotesi, il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 43.

Sulla lettera d), ad enfatizzare il contenuto dell'autonomia delle agenzie fiscali, ivi si apporta una modifica al termine ordinatorio ad oggi previsto in 45 giorni per l'efficacia delle deliberazioni del comitato di gestione, portandolo a soli 30 giorni, relativamente alla ricezione del

previo assenso previsto da parte del ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, al decorso del termine entro cui non venga emanato alcun provvedimento o non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; nel qual caso, invece, il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.

Alla lettera e), nn.1)-3), si provvede alle integrazioni all'articolo 61 (*Principi generali*), laddove il comma 2 viene sostituito, ivi stabilendosi che al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, peri fini richiamati all'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, alle agenzie fiscali sia riconosciuta:

- a) autonomia statutaria, secondo quanto disposto dall'articolo 66;
- b) autonomia di bilancio, contabile, finanziaria e patrimoniale, secondo quanto disposto dagli articoli 70 e 70-bis;
- c) autonomia regolamentare ed in materia di personale, secondo quanto disposto dall'articolo 71 (n.1). Quelle indicate, prerogative tutte già previste dal vigente comma.

Inoltre, al n.2), dopo il comma 3 è aggiunto, un periodo in cui si stabilisce che le agenzie fiscali garantiscono la massima trasparenza, rendendo pubblici obiettivi, attività svolta e risultati conseguiti.

Quanto al n. 3) dopo il comma 3 dell'articolo, è aggiunto il comma 3-bis in cui si stabilisce che le agenzie fiscali organizzano i servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari, anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, prevedendosi che, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguano, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. È infine stabilito che le agenzie orientino i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro del sistema delle convenzioni di cui all'articolo 59, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari.

<u>Alla lettera f</u>), si apportano modifiche all'articolo 67 (*Organi*), laddove la durata massima degli incarichi ivi previsti per gli organi di direzione passa da tre a cinque anni.

Con la lettera f) si provvede a portare la durata massima degli incarichi degli organi di vertice delle agenzie fiscali da tre a cinque anni, mentre con la lettera g) si riformula la casistica per i casi di la revoca dell'incarico del direttore e dei componenti il comitato di gestione.

Alla lettera g), nn. 1)-4), all'articolo 69 (*Commissario straordinario*), comma 1, si prevede che nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi (n.1) e di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze, possono essere revocati il direttore e il comitato di gestione (nn.2) e può essere nominato un commissario straordinario, il quale ne assume i poteri (n.3), previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia (n. 4). Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.

Le modifiche di cui al nuovo articolo 70-bis, aggiunto dal testo in esame e all'articolo 71 novellato recano la nuova disciplina di finanziamento delle agenzie fiscali rispetto a quella vigente.

Alla lettera h), dopo l'articolo 70, è inserito un nuovo articolo (Regole di finanziamento) in cui si prevede al comma 1 che i finanziamenti alle agenzie fiscali erogati ai sensi degli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal medesimo articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato, come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, e maggiorate del tasso di inflazione programmata, si applicano le seguenti percentuali: a) per l'agenzia delle entrate 0,89 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato al presente decreto; b) per l'agenzia delle dogane e dei monopoli 1,40 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegato al presente decreto. Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che la quota incentivante di cui all'articolo 59 è fissata, per l'agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore a 7,5 per cento e non superiore a 9,5 per cento e, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore a 5,5 per cento e non superiore a 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati in base al comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, nella misura stabilita dalla convenzione, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziate per i due organismi, le agenzie determinano autonomamente le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti¹.

Il comma 3 prevede che la rideterminazione annuale dei finanziamenti sia effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente. Il comma 4 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dalle agenzie fiscali in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59, può con proprio decreto, da adottare con cadenza triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti.

Il comma 5 stabilisce che al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio e finanziaria attribuita alle agenzie, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche determinano per le agenzie fiscali solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio.

Va ricordato che la norma vigente prevista dall'articolo 1, comma 74, della legge finanziaria 2006, prevede ad oggi che le dotazioni delle agenzie fiscali sono determinate applicando alla

¹ Sul punto, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso della Audizione svoltasi in VI commissione, ha evidenziato come negli ultimi anni "l'Agenzia, pur in presenza di un fondo unico di dotazione, il che presuppone autonomia di scelta nell'allocazione delle risorse — è stata soggetta alle norme di legge relative alla riduzione della spesa pubblica con le medesime modalità previste per i Ministeri. Di conseguenza, le determinazioni di contenimento dei costi (*spending review*) hanno inciso sulle singole voci di spesa (assunzioni, *turn-over* del personale, affitti, eccetera) senza lasciare spazio a scelte autonome.". Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Audizione del Direttore Avv. Ruffini, doc. cit., pagina 8.

media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento: a) agenzia delle entrate 0,7201 per cento; b) agenzia delle dogane 0,1668 per cento.

Al comma 2 del nuovo articolo 70-bis, si prevede poi che la quota incentivante sia fissata, per l'agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore a 7,5 per cento e non superiore a 9,5 per cento e, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore a 5,5 per cento e non superiore a 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati in base al comma 1, ivi prevedendosi altresì che la stessa sia attribuita alla singola agenzia, nella misura stabilita dalla convenzione, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. È anche previsto che nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziate, le agenzie provvedano alla determinazione delle somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti. Il comma 3 stabilisce quindi che la rideterminazione annuale dei finanziamenti debba essere effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. È previsto che il singolo finanziamento così determinato, non possa variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.

Sul punto, va segnalato che la normativa vigente (articolo 1, comma 75 della legge finanziaria per il 2006) prevede invece che le dotazioni, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle agenzie, possano essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato, raffrontate alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, debbano essere comunque contenute entro il limite previsto dal della legge finanziaria 2006 (dotazione dell'anno precedente aumentata del 5 per cento).

L'articolo prevede poi che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B rilevate dal rendiconto e della verifica dei risultati conseguiti dalle agenzie fiscali in attuazione delle convenzioni possa modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti e che al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio e finanziaria attribuita alle agenzie, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche determinano per le agenzie fiscali solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio (commi 4 e 5).

Con la **lettera i**) si provvede quindi alla sostituzione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 300/1999, ivi provvedendosi alla nuova disciplina dell'autonomia regolamentare delle agenzie fiscali.

Il testo riformulato stabilisce *in primis* che fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali venga disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali, per cui ciascuna agenzia provvederà alla definizione della contrattazione collettiva aziendale di secondo li-

vello (comma 1).

I commi 2 e 3 del nuovo articolo 71 evidenziano i contenuti dei regolamenti di amministrazione di ciascuna agenzia fiscale, ivi stabilendosi che il regolamento dovrà innanzitutto disciplinare fissazione delle dotazioni organiche e disciplina del personale (ivi comprese le modalità di accesso ai ruoli e la determinazione delle posizioni "organizzative") (in part. lettere a) - f) del comma 3). Poi, nello specifico delle modalità di reclutamento del personale, il comma 4 fissa sin d'ora i contenuti e le modalità di selezione, nonché la valutazione dei titoli professionali per il conferimento delle cd. posizioni "organizzative" (comma 4, lettere a)-c)). Sono infine individuati i criteri per la graduazione degli uffici dirigenziali centrali e periferici (di I e II fascia) e per il conferimento dei relativi incarichi (comma 4, lettere d) ed e)).

Il comma 2 prevede quindi che al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi ivi indicati al comma 4.

Il comma 3 stabilisce che il regolamento di amministrazione sia deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, viene stabilito che esso: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia; b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso; c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia; d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza; e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso; f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali.

Il comma 4 statuisce che il regolamento di amministrazione sia redatto in conformità ai seguenti principi:

quanto alla **lettera a**), che il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale, ovvero, passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni e che la procedura concorsuale prevede una fase di selezione che comporta l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione, e una prova finale. I bandi definiscono i requisiti e i criteri per la partecipazione alla procedura e per l'accesso alle varie fasi della stessa;

in merito alla **lettera b**), la valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali del personale è finalizzata al conferimento di incarichi, all'attribuzione di incentivi economici e alle progressioni di carriera;

sulla **lettera c**), si prevede che le posizioni organizzative di livello non dirigenziale riguardano lo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, alta professionalità o elevata specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi, nonché che gli incarichi sono conferiti a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area e mediante una selezione interna che tiene conto delle capacità e del merito degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti. Gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale;

circa la **lettera d**), che vengano individuate le strutture di vertice a livello centrale e regionale, e definito il modello organizzativo delle strutture periferiche, nonché che gli uffici possono essere di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le posizioni dirigenziali sono articolate in

prima e seconda fascia. È stabilito che le posizioni dirigenziali di seconda fascia e le posizioni organizzative non dirigenziali siano articolate in diversi livelli di responsabilità e che la retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, anche la retribuzione di "risultato", spettante ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative non dirigenziali sia graduata in funzione del livello di responsabilità della posizione;

con **la lettera e**), è previsto che l'accesso alla qualifica dirigenziale avvenga mediante **procedura concorsuale per titoli ed esami** (ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), sopperendo ad una fabbisogno che ha determinato difficoltà operative negli ultimi anni alle agenzie, segnatamente all'agenzia delle entrate².

È stabilito poi che i relativi esami consistono in due prove scritte e una prova orale, su materie attinenti ai compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso e che i titoli valutabili e i relativi criteri siano definiti preventivamente nei bandi, dando particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse e che le agenzie siano anche autorizzate ad effettuare concorsi "riservati" al personale in servizio e che ai detti concorsi possano partecipare funzionari con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, tenendo conto nell'esame dei titoli e della valutazione da loro conseguita negli anni precedenti.

Alla lettera l), vengono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge.

Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo 3, alle lettere a) e b), modifica il T.U.P.I. (Testo unico del pubblico impiego), ivi prevedendo, alla lettera a), che le disposizioni di cui T.U.P.I. si applichino anche alle agenzie fiscali, salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina *ad hoc* dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La novella riportata alla **lettera a**), provvede dunque ad inserire i dipendenti delle agenzie fiscali tra le categorie del personale del pubblico impiego la cui disciplina è contemplata nelle norme contenute nel testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n.

² La questione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferite a funzionari e ad esterni è stata oggetto di contenzioso anche davanti alla Corte costituzionale. Il pronunciamento del giudice delle leggi è infatti intervenuto nel 2015 a seguito di un giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio con ricorso presentato da una organizzazione sindacale, tendente ad inficiare la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate con la quale era stato modificato l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, degli incarichi dirigenziali provvisori. Su tale ricorso, il TAR Lazio, non definitivamente pronunciando, con sentenza n. 260/2011, riconosceva la legittimazione ad agire del sindacato quale soggetto titolare di interessi collettivi ed annullava i provvedimenti impugnati, e l'Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia del TAR. In tale contesto, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 9 del 26 novembre 2013, sollevava questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 che, facendo salvi gli incarichi già affidati, prorogava ulteriormente la possibilità, per le agenzie fiscali, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari. La Corte costituzionale, con sentenza n. 37/2015, dichiarava l'incostituzionalità della norma denunciata, estendendo la pronuncia alle successive norme, di analogo tenore di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 e all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192. A seguito di tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate comunicava, con una nota a tutti i funzionari incaricati di incarichi dirigenziali del 25 marzo 2015, l'intervenuta cessazione di tutti gli incarichi conferiti in virtù dell'autorizzazione normativa, interrompendo con effetto immediato lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, ancorché i contratti inter partes prevedessero una scadenza più lunga.

165/2001, fermo restando la specifica disciplina di istituti o profili particolari che sia riservata alla specifica disciplina di settore anche contrattuale.

Alla lettera b), all'articolo 19, comma 6, laddove è oggi previsto che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, viene aggiunto, in fine, un periodo in cui si prevede che i limiti rispettivamente del 10 e dell'8 per cento ivi previsti per gli incarichi dirigenziali sono elevati al 20 ed al 15 per cento per quanto riguarda gli incarichi conferiti dalle agenzie fiscali.

Con riguardo all'integrazione indicata alla **lettera b**), ivi si stabilisce che i massimali del contingente di personale dirigenziale reclutabile ex articolo 19, comma 6, (esperti, anche all'esterno delle PA), fissati dalla norma vigente nel 10 e nell'8 per cento della dotazione organica per i dirigenti di I e II fascia, siano elevati rispettivamente al 20 e al 15 per cento.

Articolo 4 (Modifiche statutarie e regolamentari)

L'articolo 4 prevede che le agenzie fiscali provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni normative contenute nella presente legge entro novanta giorni dalla data dalla sua entrata in vigore.

Articolo 5 (Disposizioni abrogative e di coordinamento)

L'articolo 5 reca svariate disposizioni volte ad adeguare ed uniformare il quadro legislativo vigente al nuovo modello di agenzia fiscale recato dal disegno di legge in esame.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, alle agenzie fiscali non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione e le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativamente previsione per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle PA, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, dal 2015, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il comma 1 provvede ad escludere le agenzie fiscali dell'applicazione delle norme vigenti concernenti l'obbligo sia del riversamento al bilancio degli avanzi di gestione che del conseguimento dei risparmi previsti in relazione ai vincoli posti alla crescita della retribuzione accessoria del personale del pubblico impiego, rispettivamente previsti dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto-legge n. 78/2010. Va da sé che escludendo un ambito amministrativo dalla platea di originaria applicazione delle norme testé richiamate, la novella determina il venir meno risparmi di spesa che a rigore dovrebbero esser già scontati nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente.

Il comma 2 abroga, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, i commi 74, 75, 76 e 77 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che recano la disciplina in vigore circa le modalità e criteri di finanziamento delle agenzie fiscali.

Sul comma 2, posto che il disegno di legge in esame dovrebbe trovare applicazione dal 2018, va solo ribadito che l'abrogazione delle norme ivi indicate coincide con l'adeguamento del quadro normativo vigente alla decorrenza degli effetti previsti dalla riforma in esame.

Il comma 3 abroga all'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, riguardanti le vigenti misure di riordino organizzativo volte alla riduzione delle spese di funzionamento delle agenzie fiscali.

Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2018, cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente, fermo restando quanto però previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali, ivi comprese quelle volte a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da quantificarsi in aggiunta rispetto alle altre risorse ivi indicate, destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di finanza, nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, cui continuerà a provvedersi annualmente con apposito decreto ministeriale.

Sul comma 4, va segnalato che ivi si predispone il venir meno per le agenzie fiscali, degli effetti del decreto-legge n. 79/1997, concernenti le norme che stabiliscono l'incentivo al personale dell'Amministrazione finanziaria in relazione al potenziamento delle attività della medesima, sia sul versante delle entrate fiscali che del contrasto all'evasione che del controllo della spesa. La norma abrogativa fa comunque salva la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali, ivi comprese quelle volte a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, da quantificarsi in aggiunta rispetto alle altre risorse destinate al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di finanza, nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.

In merito al **comma 5**, ivi si prevede un'integrazione al comma 7 dell'articolo 11, del decreto legislativo 157/2015, laddove è stabilito che in coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto, a cui è aggiunto un periodo in cui si prevede che cessano di avere effetto anche la analoga separazione delle funzioni prevista per i vicedirettori dell'area dogane e dell'area ex monopoli della unificata agen-

zia delle Dogane e dei Monopoli, fermo restando sempre l'organico complessivo.

Il comma 6 modifica l'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in particolare, sostituendo il comma 2, laddove, in particolare, è soppresso il primo periodo, in cui oggi è stabilito che i finanziamenti di alle agenzie fiscali vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. Per effetto della soppressione, si prevede d'ora innanzi che i finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), debbano essere accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica, in corrispondenza a quanto già previsto dal secondo periodo della norma vigente.

Sul comma 6, si provvede alla soppressione del primo periodo dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 300/1999 conformemente al nuovo modello di finanziamento incentivante delle agenzie previsto dal ddl in esame.

Il comma 7 prevede che per l'anno 2018 le dotazioni (finanziarie) destinate alle agenzie fiscali, determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del medesimo decreto n. 300 del 1999, concernente il calcolo della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione, e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione conseguiti nell'anno 2017.

Infine, in merito al comma 7, ivi si prevede che la determinazione del finanziamento alle agenzie fiscali per il 2018 sia stabilita, relativamente alla quota ordinaria, ai sensi delle nuove regole di cui all'articolo 2, lettera h), in aggiunta alla quota "incentivante" calcolata nei termini previsti dall'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300/1999, relativamente all'anno 2017.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali)

La norma stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge, si applicano a partire dall'esercizio 2018.

Sul punto, si invia alla ricognizione di cui al comma 7 dell'articolo precedente.

TESTO A FRONTE D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 8 (L'ordinamento)	Articolo 8 (L'ordinamento)
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.	1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. Le agenzie fiscali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse e rilevanza per l'Unione europea e operano anche quali organi tecnici dell'Unione europea per le materie di rispettiva competenza.
Articolo 10 (Agenzie fiscali)	Articolo 10 (Agenzie fiscali)
1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.	-
Articolo 59 (Rapporti con le agenzie fiscali) 2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;	Articolo 59 (Rapporti con le agenzie fiscali) 2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obbli-

Testo vigente	Testo modificato
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.	ghi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalità di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia; c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.	all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'u- so delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed es- ser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia; c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agen- zia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzia-
	3-bis. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui allo stesso comma 2 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale: a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività;
	b) indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale.3-ter. Gli indicatori di cui al comma 3-bis sono
	definiti in base ai seguenti criteri generali: a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla ri-

Testo vigente	Testo modificato
	chiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria; b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio; c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali»;
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a com- porre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti	4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su un apposito capitolo per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
	zare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungi- mento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risul-
ve agli statuti, ai regolamenti e agli atti di caratte-	Articolo 60 (Controlli sulle agenzie fiscali) 2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 50, che regolame il funzione mento del

all'articolo 59, che regolano il funzionamento del- all'articolo 59, che regolano il funzionamento del-

Testo vigente

Testo modificato

le agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni investimento si applicano le disposizioni del dedel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.

le agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei trenta giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di creto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.

Articolo 61 (Principi generali)

Articolo 61 (Principi generali)

- decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabi le e finanziaria.
- 2. In conformità con le disposizioni del presente 2. Al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, per i fini richiamati all'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, le agenzie fiscali hanno:
 - a) autonomia statutaria, secondo quanto disposto dall'articolo 66;
 - b) autonomia di bilancio, contabile, finanziaria e patrimoniale, secondo quanto disposto dagli articoli 70 e 70-bis;
 - c) autonomia regolamentare ed in materia di personale, secondo quanto disposto dall'articolo 71»;
- 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
- 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. Le agenzie fiscali garantiscono la massima trasparenza, rendendo pubblici obiettivi, attività svolta e

Testo vigente	Testo modificato
	risultati conseguiti.
	3-bis. Le agenzie fiscali organizzano i servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari, anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro del sistema delle convenzioni di cui all'articolo 59.
Articolo 67	Articolo 67

Articolo 67 (Organi)

- 1. Sono organi delle agenzie fiscali:
- a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
- b) il comitato di gestione, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede.
- c) il collegio dei revisori dei conti.
- 2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del dente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Articolo 67 (Organi)

- 1. Sono organi delle agenzie fiscali:
- di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
- b) il comitato di gestione, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede.
- c) il collegio dei revisori dei conti.
- 2. Il direttore è nominato con decreto del Presiconsiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Testo vigente

- 3. Il comitato di gestione è nominato per la durata 3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.
- 4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
- 5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.
- 6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

Articolo 69 (Commissario straordinario)

1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione

Testo modificato

- di cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.
- 4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
- 5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.
- 6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

Articolo 69 (Commissario straordinario)

1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze possono essere revocati il direttore ed il comitato di gestione e può essere nominato un commissario straordinario, il quale ne assume i

Testo vigente	Testo modificato
dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.	poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.
Articolo 70 (Bilancio e finanziamento)	Articolo 70 (Bilancio e finanziamento)
vengono determinati in modo da tenere conto	
	Articolo 70-bis (Regole di finanziamento)
	1. I finanziamenti alle agenzie fiscali erogati ai sensi degli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, e maggiorate del tasso di inflazione programmata, si applicano le seguenti percentuali:
	a) per l'Agenzia delle entrate 0,89 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato al presente decreto;
	b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli 1,40 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegato al presente decreto.
	2. La quota incentivante di cui all'articolo 59 è fissata, per l'Agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore a 7,5 per cento e non superiore a 9,5 per cento e, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore a 5,5 per cento e non superiore a 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati in base al comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, nella misura stabilita dalla con-

Testo vigente	Testo modificato
	venzione, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. Nei limiti delle risor- se complessivamente e rispettivamente stanzia- te, le agenzie determinano le somme da desti- nare al personale e al potenziamento dei mede- simi enti.
	3. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.
	4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dalle agenzie fiscali in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 può con proprio decreto, da adottare con cadenza triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti.
	5. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio e finanziaria attribuita alle agenzie, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche determinano per le agenzie fiscali solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio
Articolo 71 (Personale)	Articolo 71 (Autonomia regolamentare)
delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contratta-	1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro dei di- pendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dal

Testo vigente

Testo modificato

porto di lavoro privato, in conformità delle norme decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e contratto nazionale collettivo, nell'ambito di un successive modificazioni ed integrazioni, anche ulteriore specifico comparto di contrattazione per quanto attiene alla definizione del comparto di dedicato alle agenzie fiscali. Ciascuna agenzia contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna definisce la contrattazione collettiva aziendale agenzia definisce la contrattazione integrativa di secondo livello. aziendale di secondo livello.

- 2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica as-17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
- 2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon segnata alle agenzie fiscali, con regolamento da andamento nell'esercizio della funzione pubemanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del blica assegnata alle agenzie fiscali e in considepresente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo razione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi indicati al comma 4.
- 3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato 3. Il regolamento di amministrazione è delibedi gestione ed è sottoposto al ministro vigilante rato dal comitato di gestione, su proposta del secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo In particolare esso, in stro vigilante secondo le disposizioni dell'articonformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
 - direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al minicolo 60. In particolare, esso:
- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
- b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valuc) fissa le dotazioni organiche complessive del tazione dello stesso;
- personale dipendente dall'agenzia;
- c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
- d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.
- d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza;
- e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso;

Testo vigente	Testo modificato
	f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigen- ti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali.
	4. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti principi:
	a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale ovvero passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni. La procedura concorsuale prevede una fase di selezione che comporta l'accesso a un periodo di tirocinio teoricopratico retribuito e soggetto a valutazione, e una prova finale. I bandi definiscono i requisiti e i criteri per la partecipazione alla procedura e per l'accesso alle varie fasi della stessa;
	b) la valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali è fina- lizzata al conferimento di incarichi, all'attribu- zione di incentivi economici e alle progressioni di carriera;
	c) le posizioni organizzative di livello non diri- genziale riguardano lo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, alta professionalità o elevata specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi. Gli incarichi sono conferiti a funzionari con alme- no cinque anni di esperienza nella terza area e mediante una selezione interna che tiene conto delle capacità e del merito degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti. Gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale;
	d) sono individuate le strutture di vertice a li- vello centrale e regionale, e definito il modello organizzativo delle strutture periferiche. Gli uffici possono essere di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le posizioni dirigenziali sono articolate in prima e seconda fascia. Le posi- zioni dirigenziali di seconda fascia e le posizio- ni organizzative non dirigenziali sono articola- te in diversi livelli di responsabilità. La retri-

Testo vigente	Testo modificato
	buzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizza- tive non dirigenziali è graduata in funzione del livello di responsabilità della posizione;
	e) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale, su materie attinenti ai compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso. I titoli valutabili e i relativi criteri sono definiti nei bandi, dando particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse. Le agenzie sono autorizzate ad effettuare concorsi riservati al personale in servizio presso l'agenzia che bandisce la procedura; ai concorsi riservati possono partecipare funzionari con almeno dieci anni di anzianità nella terza area. Nei concorsi riservati, nell'esame dei titoli si tiene conto della valutazione conseguita negli anni precedenti»;

TESTO A FRONTE D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 2	Articolo 2
(Fonti)	(Fonti)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono,	1. Identico
secondo principi generali fissati da disposizioni	
di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti	
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le	
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;	
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i	
modi di conferimento della titolarità dei medesi-	
mi; determinano le dotazioni organiche comples-	
sive. Esse ispirano la loro organizzazione ai se-	
guenti criteri:	
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai pro-	
grammi di attività, nel perseguimento degli obiet-	

Testo vigente	Testo modificato
tivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal	
fine, periodicamente e comunque all'atto della de-	
finizione dei programmi operativi e dell'assegna-	
zione delle risorse, si procede a specifica verifica	
e ad eventuale revisione;	
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati	
margini alle determinazioni operative e gestionali	
da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;	
c) collegamento delle attività degli uffici, ade-	
guandosi al dovere di comunicazione interna ed	
esterna, ed interconnessione mediante sistemi in-	
formatici e statistici pubblici;	
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparen-	
za dell'azione amministrativa, anche attraverso	
l'istituzione di apposite strutture per l'informazio-	
ne ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,	
per ciascun procedimento, della responsabilità	
complessiva dello stesso;	
e) armonizzazione degli orari di servizio e di	
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e	
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei	
Paesi dell'Unione europea.	
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al pre-	1-bis. Identico
sente articolo sono attuati nel rispetto della disci-	
plina in materia di trattamento dei dati personali.	
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle	2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle	amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del	1
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro	codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse di-	subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse di-
sposizioni contenute nel presente decreto, che co-	sposizioni contenute nel presente decreto, che co-
stituiscono disposizioni a carattere imperativo.	stituiscono disposizioni a carattere imperativo.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o	Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano o che abbiano introdotto	statuto, che introducano o che abbiano introdotto
discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabili-	discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabili-
tà sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni	tà sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere	pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate nelle materie affidate alla contrattazione	derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel	collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazio-	rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazio-
nali e, per la parte derogata, non sono ulterior-	nali e, per la parte derogata, non sono ulterior-
mente applicabili.	mente applicabili.
mente applicaom.	Le disposizioni di cui al presente decreto si
	Le disposizioni di cui ai presente decreto si

Testo vigente	Testo modificato
	applicano alle agenzie fiscali salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.	3. Identico.
3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.	3-bis. Identico

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 19	Articolo 19
(Incarichi di funzioni dirigenziali)	(Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.	1. Identico
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.	1-bis. Identico
1- <i>ter</i> . Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.	1-ter. Identico
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,	2. Identico.

Testo vigente	Testo modificato
nonché la durata dell'incarico, che deve essere	
correlata agli obiettivi prefissati e che, comun-	
que, non può essere inferiore a tre anni né ecce-	
dere il termine di cinque anni. La durata dell'inca-	
rico può essere inferiore a tre anni se coincide	
con il conseguimento del limite di età per il col-	
locamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi	
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferi-	
mento dell'incarico accede un contratto indivi-	
duale con cui è definito il corrispondente tratta-	
mento economico, nel rispetto dei principi defini-	
ti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risolu-	
zione consensuale del rapporto. In caso di primo	
conferimento ad un dirigente della seconda fascia	
di incarichi di uffici dirigenziali generali o di	
funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari	
a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali	
titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sen-	
si del presente articolo, ai fini dell'applicazione	
dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presi-	
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.	
1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipen-	
dio va individuato nell'ultima retribuzione perce-	
pita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi	
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai	
fini della liquidazione del trattamento di fine ser-	
vizio, comunque denominato, nonché dell'appli-	
cazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del	
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.	
1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipen-	
dio va individuato nell'ultima retribuzione perce-	
pita prima del conferimento dell'incarico avente	
durata inferiore a tre anni.	
3. Gli incarichi di Segretario generale di mini-	3. Identico
steri, gli incarichi di direzione di strutture artico-	
late al loro interno in uffici dirigenziali generali e	
quelli di livello equivalente sono conferiti con	
decreto del Presidente della Repubblica, previa	
deliberazione del Consiglio dei ministri, su pro-	
posta del Ministro competente, a dirigenti della	
prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con	
contratto a tempo determinato, a persone in pos-	
sesso delle specifiche qualità professionali e nelle	
percentuali previste dal comma 6.	
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di li-	4. Identico

Testo vigente	Testo modificato
vello generale sono conferiti con decreto del Pre-	
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del	
Ministro competente, a dirigenti della prima fa-	
scia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura	
non superiore al 70 per cento della relativa dota-	
zione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi	
ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato,	
a persone in possesso delle specifiche qualità pro-	
fessionali richieste dal comma 6.	
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi	4-bis. Identico
di funzione dirigenziale di livello generale, con-	
feriti ai sensi del comma 4 del presente articolo,	
tengono conto delle condizioni di pari opportuni-	
tà di cui all'articolo 7.	
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di li-	5. Identico
vello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente	
dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai di-	
rigenti assegnati al suo ufficio ai sensi	
dell'articolo 4, comma 1, lettera c).	
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di	5-bis. Identico
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai	2 districtive
commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da cia-	
scuna amministrazione, anche a dirigenti non ap-	
partenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché	
dipendenti delle amministrazioni di cui all'artico-	
lo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali,	
previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non	
retribuita, comando o analogo provvedimento se-	
condo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui	
ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti en-	
tro il limite del 15 per cento della dotazione or-	
ganica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia	
dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10	
per cento della dotazione organica di quelli ap-	
partenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti	
percentuali possono essere aumentati, rispettiva-	
mente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per	
cento, con contestuale diminuzione delle corri-	
spondenti percentuali fissate dal comma 6.	
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi	5-ter. Identico
di direzione degli uffici di livello dirigenziale,	5 ter. Identico
conferiti ai sensi del comma 5 del presente artico-	
lo, tengono conto delle condizioni di pari oppor-	
tunità di cui all'articolo 7.	

Testo vigente

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del

Testo modificato

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del

Testo vigente	Testo modificato
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.	Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I limiti rispettivamente del 10 e dell'8 per cento di cui al presente articolo sono elevati al 20 ed al 15 per cento per quanto riguarda le agenzie fiscali regolamentate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.	Commi identici
[7. Già abrogato] 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titola-	Commi identici

Testo vigente	Testo modificato
rità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta	
degli organi di vertice delle amministrazioni che	
ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consu-	
lenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici	
previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli	
presso i collegi di revisione degli enti pubblici in	
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.	
11. Per la Presidenza del Consiglio dei mini-	
stri, per il Ministero degli affari esteri nonché per	
le amministrazioni che esercitano competenze in	
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di poli-	
zia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni	
tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai	
rispettivi ordinamenti.	
12. Per il personale di cui all'articolo 3, com-	
ma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni	
dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo	
i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme	
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10	
agosto 2000, n. 246.	
12-bis. Le disposizioni del presente articolo	
costituiscono norme non derogabili dai contratti o	
accordi collettivi.	

$TESTO\ A\ FRONTE\ D.LGS.\ 24\ SETTEMBRE\ 2015,\ N.\ 157$

Articolo 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)	Articolo 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)
1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 23-quater del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in	Abrogato

Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.	
2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.	Abrogato
3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale: a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività; b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale.	Abrogato
4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono de-	Abrogato

finiti in base ai seguenti criteri generali: a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria; b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio; c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giuri-sprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.	
5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale.	Abrogato
6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.	Abrogato
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge	Abrogato

11 marzo 2014, n. 23, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economicofinanziaria e del Corpo della Guardia di Fi-

nanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1.

11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

TESTO A FRONTE LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266

Articolo 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006))

- 74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
 - a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
 - b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
 - c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento

75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.

76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

Articolo 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006))

Abrogato

Abrogato

Abrogato

77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.

Abrogato

a cura di: R. Loiero

L'ultima nota breve:

A.S. 2914 - Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (n. 183 - settembre 2017)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it